

COMUNE DI BORNO

DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

IN OSSERVANZA DELLA DGR N° 4287 del 25/10/2012



02

NORME DI POLIZIA IDRAULICA

DATA: Novembre 2013
CODICE PROGETTO: 1310352
SCALA:

Dott. Geol. Luca M. Albertelli

INDICE

ART. 1 DEFINIZIONE DI CORSO D'ACQUA E INDIVIDUAZIONE RETICOLO	3
ART. 2 FASCE DI RISPETTO E LORO INDIVIDUAZIONE.....	3
ART. 2.1 RECINZIONI	4
ART. 3 NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA.....	4
ART. 4 DISCIPLINA DEL RETICOLO IDRICO ATTI VIETATI E SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE.....	5
ART. 4.1 ATTI VIETATI	5
ART. 4.2 ATTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONI.....	7
ART. 4.3 DANNI ALL'INTERNO DELLA FASCIA	9
ART. 5 SCARICHI NEL CORSO D'ACQUA	9
ART. 6 FABBRICATI E SIMILI ESISTENTI NELLA FASCIA DI RISPETTO.....	10
ART. 7 NUOVE LOTTIZZAZIONI	10
ART. 8 CORSI D'ACQUA COPERTI O TOMBINATI.....	11
ART. 9 VARIAZIONI DI TRACCIATO	12
ART. 10 ATTRAVERSAMENTI DEL CORSO D'ACQUA	12
ART.10.1 ATTRAVERSAMENTI DA REALIZZARE	12
ART.10.2 ATTRAVERSAMENTI ESISTENTI.....	13
ART. 11 MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA	14
ART.11.1 INTERVENTI SUGLI ALVEI	15
ART.11.2 INTERVENTI SULLE OPERE DI DIFESA IDRAULICA	15
ART. 11.3 OBBLIGHI DEI PRIVATI	16
ART. 12 AUTORIZZAZIONE PAESISTICA, AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE	16
ART. 13 PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO...	17
ART. 14 RIPRISTINO DEI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA	17
ART. 15 RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE.....	18
ART. 16 CANONI DI POLIZIA IDRAULICA	19
ART. 17 CAUZIONI	19
ART. 18 PRONTO INTERVENTO.....	19
ART. 19 AREE RICADENTI NELLE FASCE FLUVIALI DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO –P.A.I.	19

ALLEGATI

ALLEGATO 01. *Schema di misura delle distanze della fascia*

ART. 1 DEFINIZIONE DI CORSO D'ACQUA E INDIVIDUAZIONE RETICOLO

L'art 1 della Legge 5 gennaio 1994, n°36 al comma 1 definisce “tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata secondo criteri di solidarietà”. Sono pertanto pubblici tutti i corsi d'acqua, intendendo, ai fini dell'applicazione delle presenti norme, quelli a carattere permanente a cielo aperto, a carattere stagionale a cielo aperto, interrati o tombinati.

Il reticolo idrografico è distinto ai sensi della D.G.R. n. 4287 del 25 Ottobre 2012 in principale e minore che sostituisce integralmente la precedente D.G.R. n.2762 del 22 dicembre 2011. Il primo di competenza Regionale, il secondo (minore) di competenza comunale.

Il reticolo principale è individuato nell'elenco A della deliberazione sopra richiamata, il reticolo minore è inteso per differenza dal principale. Si intende per reticolo idrografico, ai sensi del regolamento di attuazione della Legge n° 36/1994 all'art. 1, comma 1, quello costituito da tutte le acque superficiali ad esclusione di tutte le acque piovane non convogliate in un corso d'acqua.

Fanno esclusione alla definizione di corso d'acqua del reticolo minore i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali. Sono considerati nel reticolo idrico minore i canali artificiali di drenaggio delle acque provenienti dai versanti, qualora tali canali ricoprano e costituiscano particolare rilevanza ai fini della sicurezza e delle previsione di opere future di raccolta e smaltimento delle acque. Sono inseriti nel reticolo idrico minore i canali o fossi dimessi che, seppur non presentano deflusso idrico permanente, possono costituire linee di deflusso delle acque di prima pioggia.

ART. 2 FASCE DI RISPETTO E LORO INDIVIDUAZIONE

La fascia di rispetto è delimitata considerando diverse distanze a seconda del corso d'acqua, dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa e comunque secondo lo schema grafico costituente l'allegato 01. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria. La fascia di rispetto è presente su entrambe le sponde del corso d'acqua.

Nella definizione e tracciamento della fascia di tutela si è tenuto conto dei seguenti aspetti:

- aree storicamente soggette ad esondazione;
- aree potenzialmente interessate da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione ed eventuale riqualificazione;
- necessita di garantire la funzionalità delle opere idrauliche e la loro manutenzione.

L'individuazione della fascia di rispetto è relativa sia al reticolo principale che secondario, intendendo comunque per il principale non modificata la distanza di 10 m da entrambe le sponde.

La fascia di rispetto individuata cartograficamente negli elaborati allegati alle presenti norme è indicativa, all'atto della realizzazione delle opere autorizzabili previa concessione o nulla osta comunale, o dell'esatta individuazione della fascia per le opere vietate, si procederà alla misura in sito secondo gli schemi riportati nell'allegato 01 alle presenti norme.

Per i corsi d'acqua del reticolo minore si sono individuate le seguenti fasce di rispetto:

- 10 metri per ogni sponda di corso d'acqua naturale esterno al centro abitato, ovvero esterno all'area compresa nel volo fotogrammetrico alla scala 1:2000 o, compreso nel volo, qualora il corso d'acqua sia ritenuto meritevole di tutela al fine di garantire il rispetto degli aspetti sopra richiamati;
- 4 metri per ogni sponda di corso d'acqua naturale situato all'interno del perimetro del centro edificato nel vigente pgt comunale o compreso nelle aree di copertura del volo fotogrammetrico, che non presenti problematiche di carattere idraulico;
- 2 metri o 1 metro per ogni sponda di corso d'acqua intubato o tombinato che scorra in prossimità o all'interno del centro edificato;

Per i corsi d'acqua del reticolo principale vengono mantenute le fasce di rispetto di 10 m dalle sponde.

Art. 2.1 Recinzioni

Sulla base dell'estensione della fascia di rispetto, possono essere ammesse recinzioni con le seguenti prescrizioni.

- ✓ Fascia di rispetto di 10 metri: le distanze minime da mantenere dal corso d'acqua sono le seguenti:
 - Metri 10 per tutte le recinzioni in muratura, o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo ed inamovibili);
 - Metri 4 in presenza di recinzioni asportabili, formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione (nell'eventuale autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico).
- ✓ Fascia di rispetto di 4 metri: le distanze minime da mantenere dal corso d'acqua sono le seguenti:
 - Metri 4 per tutte le recinzioni in muratura, o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo ed inamovibili);
 - Metri 1 in presenza di recinzioni asportabili, formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione (nell'eventuale autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico).

ART. 3 NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA

Al fine di tutelare nel tempo le aree inserite nella fascia di rispetto si dovrà garantire l'attuazione delle seguenti indicazioni generali:

- vietare la tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del D.lgs 152/99 e D.lgs 152/2006, fatto salvo per interventi che si rendono necessari per ragioni di pubblica incolumità o per

motivi di igiene e salute pubblica, accertata la compatibilità idraulica e verificato il miglioramento dell'assetto territoriale;

- evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;
- non si dovranno ridurre le aree appartenenti al demanio idrico;
- per gli interventi in ambito fluviale i progetti dovranno essere redatti con apposito studio di compatibilità idraulica.

ART. 4 DISCIPLINA DEL RETICOLO IDRICO ATTI VIETATI E SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Art. 4.1 Atti vietati

Lungo gli alvei, sponde e difese del corso d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti, sono vietati:

- 1) la copertura o tombinatura fatto salvo per interventi resi necessari per ragioni di incolumità, igiene e salute pubblica;
- 2) l'esecuzione di opere che comportino una riduzione della sezione di deflusso delle acque;
- 3) il posizionamento longitudinale in alveo di infrastrutture a rete quali gasdotti, reti fognarie, reti di acquedotti e tubazioni in genere. In ragione dell'impossibile diversa localizzazione di tali infrastrutture sarà possibile la loro realizzazione previo interramento al di sotto del livello di fondo dell'alveo oltre la quota di possibile interferenza dei fenomeni di erosione di fondo del corso d'acqua;
- 4) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- 5) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- 6) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- 7) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dalla «Autorità Idraulica» competente;
- 8) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti;
- 9) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

- 10) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- 11) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- 12) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- 13) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque.

Nella fascia di rispetto del corso d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti, sono vietati:

- 1) l'esecuzione di opere che comportino o limitino l'accesso alla fascia di rispetto, comprese le recinzioni, fatto salvo per le indicazioni di cui al successivo art.4.2;
- 2) le nuove edificazioni anche totalmente interrato e qualsiasi tipo di opera che preveda l'esecuzione di strutture fondali fatto salvo le opere soggette ad autorizzazione di cui all'articolo successivo. Le recinzioni in muratura con opera fondale sono assimilate ai fabbricati mentre quelle infisse nel terreno sono assimilate alle piantagioni ai sensi della D.G.R. 7663 del 08/04/1986;
- 3) gli scavi ed i movimenti di terra che comportano una sostanziale e stabile modifica al profilo del terreno. Fanno eccezione gli interventi di recupero ambientale di bonifica e messa in sicurezza, adeguatamente motivati;
- 4) il deposito anche provvisorio di materiali di qualsiasi genere. Fanno eccezione i depositi necessari per l'esecuzione delle opere di manutenzione e sistemazione idraulica;
- 5) le piantagioni di alberi e siepi ad una distanza inferiore a 4 metri dal ciglio sponale ad eccezione degli interventi di bioingegneria, rinaturazione e mantenimento della vegetazione riparia;
- 6) l'apertura di cavi, fontanili e similari;
- 7) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti fatto salvo le indicazioni e norme per quelle attività soggette ad autorizzazione e fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 29 del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) per quanto attiene le fasce fluviali;
- 8) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione.

Art. 4.2 Atti soggetti ad autorizzazione e/o concessioni

Tali attività sono ammesse solo a seguito di nulla osta o autorizzazione idraulica.

Lungo gli alvei, sponde e difese del corso d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti della normativa nazionale e regionale ed i vincoli dettati dal Pgt comunale, possono essere autorizzate le seguenti opere:

- 1) opere di difesa idraulica e di monitoraggio connessi al corso d'acqua;
- 2) la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitata disponibilità delle aree limitrofe;
- 3) rampe di collegamento tra gli argini pedonali e carreggiabili;
- 4) la manutenzione ricostruzione e realizzazione di nuove opere di derivazione d'acqua ed opere per la captazione idrica;
- 5) scarico di acque industriali meteoriche e fognarie o provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici previa verifica della capacità di smaltimento delle portate recapitate come descritto nel successivo articolo 5 al quale si rimanda;
- 6) opere di attraversamento aereo del corso d'acqua quali ponti, passerelle e reti infrastrutturali in genere secondo le prescrizioni ed indicazioni dell'art. 10 del presente regolamento;
- 7) opere di attraversamento in subalveo quali opere strutturali come sottopassi pedonali o carreggiabili e reti infrastrutturali in genere secondo le indicazioni dell'art. 10 del presente regolamento;
- 8) prelievi manuali di ciottoli senza taglio o asportazione della vegetazione per quantitativi non superiori a 150 mc annui;
- 9) la pulizia ed eliminazione della vegetazione infestante o arborea e, qualora necessario, la rimozione di accumuli di materiale in alveo allo scopo di migliorare le condizioni di deflusso delle acque;
- 10) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- 11) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96, lettera c) del r.d. 523/1904;
- 12) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
- 13) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- 14) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali.

Restano inoltre soggette a concessione la realizzazione nonché ogni modifica delle seguenti opere:

- ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali;

- attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrate, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
- attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;
- tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
- muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;
- opere di regimazione e di difesa idraulica;
- opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura;
- scavi e demolizioni;
- coperture parziali o tombinature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'autorità idraulica competente;
- chiaviche.

Nella fascia di rispetto del corso d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti della normativa nazionale e regionale ed i vincoli dettati dal Pgt comunale, possono essere autorizzate le seguenti opere:

- 1) percorsi pedonali e ciclabili e l'esecuzione di strade in genere purché non venga limitata la possibilità di accesso all'area e non vengano alterate le condizioni idrauliche;
- 2) la ristrutturazione e realizzazione di reti infrastrutturali lineari e a rete riferite a servizi pubblici non diversamente localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità con lo stato di dissesto esistente, validato dall'Autorità competente;
- 3) la realizzazione di recinzioni ad una distanza superiore ai 4 metri dal ciglio sponda purché realizzate con sostegni removibili infissi nel terreno;
- 4) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, senza aumento di superficie o volume, *senza cambiamenti di destinazione d'uso comportanti aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio*;
- 5) demolizione senza ricostruzione;
- 6) opere e interventi di difesa e regimazione idraulica;
- 7) opere idrauliche connesse ad interventi di captazione d'acqua;
- 8) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, già autorizzate ai sensi del D.lgs.5 febbraio 1997 n. 22 alla data di entrata in vigore delle norme di tutela del reticolo idrico minore, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definito dall'art. 6 del suddetto decreto legislativo;
- 9) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, qualora esso risultasse indispensabile per il raggiungimento

dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale;

- 10) linee aeree e relative strutture di sostegno;
- 11) la posa di cartelli pubblicitari e relativi sostegni;
- 12) rampe di collegamento agli argini pedonali o carreggiabili;
- 13) i cambi culturali che interessano esclusivamente aree già interessate da coltivazione.

Art. 4.3 Danni all'interno della fascia

Nessuno potrà richiedere all'Amministrazione Comunale o all'Amministrazione Regionale il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovi all'interno della fascia di rispetto se non per dolo od imperizia dell'impresa che per ordine dell'Amministrazione Pubblica ha effettuato gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

ART. 5 SCARICHI NEL CORSO D'ACQUA

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate. La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

Nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano Regionale di Risanamento Acque che indica i parametri di ammissibilità delle portate conferite al corso d'acqua che presenta problemi di insufficienza idraulica.

Relativamente agli aspetti qualitativi gli scarichi devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 124, comma 1 del d.lgs. 152/2006. L'ente competente al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006, è la PROVINCIA. Riguardo all'aspetto qualitativo, gli scarichi nei corsi d'acqua di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, industriali e urbane devono essere adeguati ai disposti della Parte III, Sezione II del d.lgs. 152/2006 e del regolamento regionale n. 3/2006 e rispettare in particolare i valori limite di emissione dagli stessi previsti. Sotto il medesimo profilo, gli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di pertinenza di determinate attività produttive, nonché quelle di seconda pioggia nei casi espressamente previsti, sono soggetti alle disposizioni del regolamento regionale n. 4/2006.

Vista la stretta connessione tra le due procedure di autorizzazione allo scarico, quantitativa e qualitativa, si suggerisce di convocare una conferenza di servizi istruttoria, al fine di condividere le informazioni e proporre una soluzione ottimale, anche in considerazione degli obbiettivi di qualità sui copri idrici ricettori di cui al Piano di Gestione. Tale conferenza deve essere convocata dall'Ente competente appena giunta richiesta di autorizzazione.

Per le nuove aree di lottizzazione ed in generale per insediamenti residenziali ed industriali, si dovrà predisporre un adeguato progetto relativo alla raccolta e smaltimento delle acque con la previsione di realizzazione di vasche di laminazione, progettate considerando i valori di pioggia massima prevista e le condizioni di diverso deflusso delle superfici oggetto di intervento. Le acque raccolte andranno recapitate nel corso d'acqua previa verifica della capacità di smaltimento.

Il manufatto di recapito degli scarichi dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e siano evitati fenomeni di rigurgito.

Per gli scarichi in argomento, qualora la situazione lo richieda in relazione all'entità dello scarico e alle caratteristiche del corso d'acqua, occorre prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua stesso.

Nei casi di impossibilità di scarico diretto nel corso d'acqua si potranno prevedere sistemi alternativi quali pozzi di dispersione o sistemi di accumulo e laminazione delle acque e quindi restituzione modale nella rete, previa verifica tecnica della compatibilità idraulica delle opere.

ART. 6 FABBRICATI E SIMILI ESISTENTI NELLA FASCIA DI RISPETTO

I fabbricati e simili insistenti nella fascia di rispetto qualora costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque dovranno essere rimossi o messi in sicurezza con adeguate opere e lavori che l'Amministrazione comunale dovrà controllare assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori. In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento ai proprietari.

In generale sono consentiti, previa autorizzazione, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, senza aumento di superficie o volume, *senza cambiamenti di destinazione d'uso comportanti aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;*

Sono inoltre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico.

ART. 7 NUOVE LOTTIZZAZIONI

In relazione ai corsi d'acqua non demaniali ubicati nelle aree edificabili previste dal Pgt comunale è consentito presentare progetti di sistemazione idraulica attraverso:

- la sostituzione di terminali irrigui o di corsi d'acqua aventi l'unica funzione di allontanamento delle acque meteoriche dalla superficie oggetto di studio con la rete comunale di fognatura bianca;
- lo spostamento di corsi d'acqua in alveo privato con permuta del terreno già interessato dal vecchio alveo con quello interessato dal nuovo tracciato.

La realizzazione del nuovo corso d'acqua dovrà essere effettuata ai sensi dell'art.115 D.Lgs. 152/2006 e, in ogni caso, l'assetto urbanistico della lottizzazione dovrà assicurare gli interventi di manutenzione del corso d'acqua. A riguardo, nell'ambito del piano di lottizzazione si ritiene consigliabile l'affiancamento al nuovo corso d'acqua degli standard urbanistici e/o delle strade e/o di zone a verde pubblico. Solo in casi eccezionali è consentito il contatto diretto con zone a verde privato; in ogni caso dovrà essere assicurata l'accessibilità al corso d'acqua a scopo manutentivo come indicato all'art. 4.

I progetti di sistemazione idraulica di un'area edificabile dovranno essere sottoposti all'approvazione del Comune e dovranno essere corredati di:

- relazione idraulica a firma di un tecnico qualificato che giustifichi le scelte progettuali adottate e che ne evidenzia le migliori sotto l'aspetto della funzionalità idraulica;

- progetto ambientale riguardante l'inserimento nel territorio dei corsi d'acqua con particolare riferimento D.Lgs. 152/2006;
- proposta di individuazione delle fasce di rispetto in conformità al presente regolamento;
- individuazione delle eventuali opere soggette ad autorizzazione ed ai canoni regionali di polizia idraulica;
- domande di autorizzazione compilate in conformità al presente regolamento per ogni opera idraulica di cui al punto precedente.

ART. 8 CORSI D'ACQUA COPERTI O TOMBINATI

La tombinatura e copertura dei corsi d'acqua se non necessaria per ragioni di tutela della pubblica incolumità è vietata ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs n. 152/2006.

Per i tratti di corso d'acqua coperti sarà privilegiato nel caso di interventi di sistemazione, il ripristino della sezione di deflusso a cielo aperto. Dovrà inoltre essere garantito l'accesso e l'ispezione al manufatto idraulico e, qualora non possibile per la ristrettezza della sezione, si dovranno prevedere pozzetti di ispezione a raccordo dei vari tratti tombinati.

Per i nuovi manufatti non diversamente realizzabili e solo ed esclusivamente consentiti per ragioni di sicurezza, dovranno essere prodotte le verifiche idrauliche sulla capacità di smaltimento delle acque secondo le direttive tecniche dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, allegando al progetto il fascicolo di manutenzione dell'opera con specificate modalità periodicità e tipologia dei lavori di manutenzione.

La fascia di rispetto dei corsi d'acqua attualmente coperti è finalizzata a garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzione tramite ispezioni poste a distanze adeguate. Manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dei manufatti stessi. I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da consentire l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e di manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto.

In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL. PP. – Servizio Tecnico Centrale – 7 gennaio 1974, n. 11633 Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto: “i pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20-25 metri quando le sezioni non siano praticabili (altezza o diametro inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili”.

Sono pertanto vietate nella fascia di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o la possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

All'imboccatura dei corsi d'acqua intubati, dovranno essere predisposti degli elementi filtranti o griglie con lo scopo di evitare l'intasamento della tubazione. I sistemi tipo griglie filtranti ecc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso

(mediante allargamenti dell'alveo od altro) e di assicurare una facile manutenzione. Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione.

ART. 9 VARIAZIONI DI TRACCIATO

Le variazioni di tracciato del corso d'acqua sono consentite per scopi di miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali.

Il progetto relativo alla variazione del tracciato dovrà contenere le analisi idrauliche e morfologiche sull'evoluzione possibile delle dinamiche fluviali a monte e a valle dell'area interessata dall'intervento per tratti di lunghezza significativa.

La modifica del tracciato dovrà prevedere anche la ridefinizione della fascia di rispetto e la trascrizione della variazione nelle mappe e registri catastali.

ART. 10 ATTRAVERSAMENTI DEL CORSO D'ACQUA

Sono distinti in attraversamenti aerei (ponti, gasdotti, fognature e tubature in genere di infrastrutture a rete) e in attraversamenti di subalveo (sottopassi, pedonali o carrabili e/o infrastrutture a rete) e sono assentibili previa autorizzazione e presentazione di studio di compatibilità idraulica. Un'ulteriore suddivisione è quella tra attraversamenti da realizzare (art.10.1) ed attraversamenti esistenti (art.10.2).

Art.10.1 Attraversamenti da realizzare

Si ricorda che le verifiche idrauliche devono essere redatte e sottoscritte esclusivamente da un tecnico iscritto all'albo.

I manufatti devono essere realizzati in modo tale da:

- non restringere la sezione dell'alveo mediante spalle e rilevati;
- non avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- non comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

Nel caso di attraversamenti con luci superiori a 6.00 m dovranno essere realizzati secondo i dettami della direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99).

Quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta (manufatti di dimensioni inferiori a 6 m), possono essere assunti tempi di ritorno inferiori ai 100 anni in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate.

In tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante ed il tecnico dovrà inoltre valutare che:

- l'inserimento della struttura sia coerente con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comporti alterazioni delle condizioni di rischio idraulico;
- le sollecitazioni di natura idraulica cui è sottoposta l'opera siano coerenti con la sicurezza della stessa.

Per il calcolo delle portate di piena si dovranno utilizzare i metodi contenuti nella direttiva n. 2 dell'Autorità di Bacino "Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica" e le indicazioni contenute nella D.G.R. 29 ottobre/2001 n.7/6645.

Il progetto dovrà essere accompagnato da una relazione geologica, che verifichi la fattibilità dell'intervento in funzione dell'evoluzione morfologica dell'alveo.

Art.10.2 Attraversamenti esistenti

Nel caso di ponti esistenti, per il rinnovo della concessione dovrà essere prodotta una verifica idraulica che dimostri che l'attraversamento non provoca ostruzioni e variazioni di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante e con le caratteristiche delle opere di difesa.

La verifica dovrà essere condotta per valutare:

- gli effetti del restringimento dell'alveo attivo e/o di indirizzamento della corrente;
- effetti di rigurgito a monte;
- compatibilità locale con opere idrauliche esistenti.

Qualora la verifica di compatibilità idraulica faccia emergere delle criticità all'intorno, il tecnico dovrà valutare:

- le condizioni di esercizio transitorio della struttura, sino alla realizzazione degli interventi di adeguamento progettati;
- i criteri di progettazione degli interventi correttivi e di adeguamento necessari.

L'analisi delle condizioni di esercizio transitorio va allegata alla concessione demaniale dell'opera e deve essere trasmessa agli organi locali di protezione civile affinché ne tengano conto nell'ambito della redazione nei piani di previsione e prevenzione.

L'analisi delle condizioni di esercizio provvisorio deve contenere:

- la definizione dei limiti idraulici di completa funzionalità idraulica dell'opera relativamente alle portate di progetto e al franco minimo;
- la programmazione di interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte, per mantenere la massima capacità di deflusso, comprensivi dell'indicazione dei soggetti responsabili;
- la definizione di specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni periodiche di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, come definite dalla Circolare n. 34233 del 25 febbraio 1991 del Ministero dei Lavori Pubblici;
- la definizione degli scenari di piena probabili per le portate superiori a quelle per cui l'opera è compatibile, con particolare riferimento alle piene con tempo di ritorno di 200 e 500 anni (100 per i corsi d'acqua non «fasciati»); nell'ambito di tali scenari devono essere evidenziati in specifico i centri abitati e le infrastrutture circostanti coinvolte;

- la definizione dei tempi medi di preannuncio della piena (tempo di corrivazione del corso d'acqua) e dei tempi medi di crescita dell'onda di piena;
- l'installazione, in una sezione adeguata in prossimità del ponte, di un idrometro con l'evidenziazione del livello di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza, per il quale deve essere sospesa l'agibilità del ponte;
- la definizione del soggetto responsabile per la sorveglianza e la segnalazione degli stati idrometrici di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza;
- il riconoscimento della eventuale necessità di aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera.

Le condizioni di esercizio transitorio devono essere trasmesse ai soggetti competenti per le funzioni di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225.

Nel caso in cui la verifica idraulica evidenzia elementi di inadeguatezza, deve essere predisposto un «progetto di adeguamento» contenente gli elementi correttivi necessari a rimuovere l'incompatibilità esistente. Tale progetto è bene che sia sviluppato con un grado di dettaglio sufficiente a chiarire inequivocabilmente le linee di intervento, ovvero ad un livello di «studio di fattibilità». Nel progetto devono essere ben evidenziati i rapporti causa/effetto, cioè il collegamento tra la criticità e l'intervento scelto per la sua riduzione/rimozione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'interesse storico - monumentale, se presenti.

ART. 11 MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA

Sono ammesse difese radenti che non modifichino la sezione dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna realizzate in modo tale da non creare discontinuità nell'andamento della corrente. La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Conseguentemente a chi intende realizzare un muro verticale su un corso d'acqua deve essere richiesta:

1. la dimostrazione che non sono possibili alternative all'intervento richiesto;
2. la verifica di compatibilità idraulica (paragrafo 2 della direttiva dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B» approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006), finalizzata a quantificare gli effetti prodotti dall'intervento nei confronti delle condizioni idrauliche preesistenti.

In generale, visti i Criteri e tecniche per la manutenzione del territorio ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico prodotto dal Ministero dell'Ambiente, dall'analisi comparata e integrata delle tipologie di manutenzione descritte dalle Autorità di Bacino Po sono ammessi: Interventi sugli alvei e Interventi sulle opere di difesa idraulica.

Art.11.1 Interventi sugli alvei

Interventi sugli alvei:

- rimozione rifiuti solidi e taglio della vegetazione in alveo di ostacolo al deflusso regolare delle piene orientativamente trentennali;
- ripristino della sezione di deflusso dell'alveo con eliminazione dei materiali litoidi di ostacolo al regolare deflusso;
- ripristino sezione di deflusso in corrispondenza dei ponti e opere d'arte;
- rimozione dei depositi nelle opere idrauliche minori;
- ripristino della funzionalità dei tratti tombati per riportarli a luce libera;
- rinaturazione delle sponde, intesa come protezione al piede delle sponde dissestate od in frana con strutture flessibili spontaneamente rinaturabili;
- restauro dell'ecosistema ripariale, compresa l'eventuale piantagione di specie autoctone;
- rimozione di alberi pericolanti sui versanti o impluvi prospicienti il corso d'acqua principale oggetto di manutenzione.

Art.11.2 Interventi sulle opere di difesa idraulica

Interventi sulle opere di difesa idraulica:

- manutenzione degli argini e delle opere accessorie mediante taglio della vegetazione sulle scarpate, ripresa di scoscendimenti delle sponde, ricarica di sommità arginale, conservazione e ripristino del paramento, manutenzione dei manufatti connessi (chiaviche, scolmatori, botte a sifone, parte edilizia, apparecchiature elettriche, meccaniche e carpenterie metalliche connesse al funzionamento di paratoie e impianti di sollevamento, etc.), ripresa dei fontanazzi e delle infiltrazioni che attraversano i corpi arginali;
- posa di diaframmi impermeabili lungo le arginature per contenere la linea di saturazione delle acque ed evitare la formazione di pericolosi sifonamenti e conseguenti cedimenti arginali;
- rinaturazione delle protezioni spondali (scogliere, gabbionate, etc.) con tecniche di ingegneria naturalistica;
- manutenzione e completamento delle protezioni spondali dissestate, utilizzando ove possibile le tecniche di ingegneria naturalistica,
- ripristino dell'efficienza delle opere trasversali (briglie, salti di fondo, soglie) in dissesto, (svuotamento periodico delle briglie selettive);
- opere di sostegno delle sponde e dei versanti del corso d'acqua a carattere locale e piccole opere idrauliche di modeste dimensioni realizzate con materiali reperiti in loco (legno e pietrame) e l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica;
- ripristino della stabilità dei versanti prospicienti le sponde dei corsi d'acqua mediante tecniche di ingegneria naturalistica;
- ripristino e manutenzione delle opere di ingegneria naturalistica.

Art. 11.3 Obblighi dei privati

I proprietari usufruttuari o conduttori dei fondi compresi entro il perimetro della fascia debbono:

- tenere sempre bene efficienti i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nelle aste del reticolo;
- aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni;
- rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi o grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d'acqua che per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa, causino interferenza con l'area in fascia o con il corso d'acqua;
- mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più utilizzatori.

Chiunque venga autorizzato all'esecuzione di attraversamenti (ponti, reti tecnologiche ecc...) o formazione di opere di difesa e quant'altro lungo il corso d'acqua ha l'obbligo di mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite e, ad effettuare a sua cura e spese, la pulizia ordinaria del tratto di corso d'acqua interessato dal manufatto e, tutte le eventuali riparazioni o modifiche che il comune e/o gli organi competenti riterranno di ordinare nell'interesse del buon regime idraulico del corso d'acqua. Dovrà inoltre essere garantito il libero accesso al corso d'acqua per controlli e verifiche da parte del personale addetto al buon regime idraulico.

ART. 12 AUTORIZZAZIONE PAESISTICA, AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Tutti gli interventi che ricadono in aree di interesse paesaggistico ai sensi degli artt. 136 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), 142 (aree tutelate per legge), 143 c.1 lett. d) e 157 (notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente) del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del medesimo Decreto Legislativo.

La competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è definita dall'art. 80 della l.r. 12/2005 e s.m.i.; ulteriori approfondimenti al riguardo sono contenuti nel documento "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12" approvato con d.g.r. 15 marzo 2006 n. 2121 (3° Supplemento Straordinario al n. 13 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 31 marzo 2006) che costituisce, ai sensi dell'art. 3 delle norme del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), atto a specifica valenza paesaggistica integrato nel Piano del Paesaggio Lombardo.

In generale, in qualsivoglia ambito del territorio regionale sono ubicati gli interventi, deve sempre essere verificata la coerenza con norme ed indirizzi di tutela del PPR evidenziando relazioni e sinergie tra la rete idrografica naturale (art. 21 norme PPR) e gli altri sistemi ed elementi del paesaggio di interesse regionale, al fine di perseguirne tutela, valorizzazione e miglioramento della qualità. Al riguardo, qualora gli strumenti di pianificazione territoriale subordinati (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, Piani Territoriali di Coordinamento dei parchi, Piani Territoriali Regionali d'Area, Piani di Governo del Territorio) siano stati riconosciuti dall'Ente competente quale atto a valenza paesaggistica "a maggiore definizione", sostituiscono a tutti gli effetti il PPR (vedi artt. 4, 5 e 6 norme PPR). Quando gli interventi sono inclusi ovvero possono

interferire con le aree facenti parte della rete ecologica europea “Natura 2000” devono essere attivate le procedure di Valutazione di Incidenza secondo le modalità individuate dalla d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 e s.m.i. e dalla d.g.r. 15 ottobre 2004, n. 7/19018 e s.m.i..

Qualora le opere oggetto di concessione rientrino nelle categorie di interventi individuati negli elenchi A e B dell’Allegato III - Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovranno essere espletate le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA previste dagli artt. 23 e 32 del medesimo dispositivo. Ulteriori indicazioni al riguardo, anche in riferimento alle competenze amministrative per lo svolgimento delle procedure, sono contenute nella L.R. 5/2010 “Norme in materia di valutazione di impatto ambientale”.

ART. 13 PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell’amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L’amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Si ricorda che, ai sensi dell’art.115 del D. Lgs. 152/2006, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

ART. 14 RIPRISTINO DEI CORSI D’ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere al ripristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Le violazioni al presente regolamento sono equiparate alle violazioni in materia edilizia e ad esse si applicano le relative ammende (da verificare per ogni comune – regolamento edilizio o altro). Si riporta, di seguito, quanto contenuto nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ripubblicazione del testo del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)”, corredato delle relative note (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 239/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 245 del 20 ottobre 2001).

Art. 35 - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14; decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, art. 17-bis, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109):

- 1) qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell’abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo;
- 2) la demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell’abuso;
- 3) resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.

ART. 15 RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE

Le richieste di concessione (con occupazione o attraversamenti di area demaniale) e di autorizzazione (senza occupazione di area demaniale) all'esecuzione delle opere ammissibili dovranno essere presentate all'Amministrazione Comunale corredate da:

- ✓ Relazione tecnica redatta da un professionista abilitato contenente:
 - inquadramento territoriale (luogo, foglio mappa e mappale);
 - motivazioni della realizzazione dell'opera o dell'intervento;
 - caratteristiche tecniche dell'opera o dell'intervento;
 - assunzione di responsabilità per l'esecuzione e mantenimento delle opere;
 - verifica idrologica-idraulica, con individuazione della piena e della portata critica di progetto nonché delle verifiche idrauliche di compatibilità;
 - attestazione che le opere o gli interventi non comportano conseguenze negative sul regime delle acque; che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi;
 - relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici;
 - piano di manutenzione delle nuove opere o degli interventi, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto.
- ✓ Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica, nei casi previsti dalle NTC 2008 (Norme tecniche per le costruzioni - D.M. 14 Gennaio 2008) e dal pgt comunale (L.R. 11 marzo 2005, n. 12 Legge per il governo del territorio);
- ✓ Estratto in originale o in copia della planimetria catastale contenente l'indicazione delle opere in progetto;
- ✓ Corografia in scala 1:10.000 Carta Tecnica Regionale;
- ✓ Estratto in originale o in copia del pgt comunale;
- ✓ Eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere;
- ✓ Sezioni trasversali del corpo idrico (stato di fatto e di progetto) opportunamente quotate;
- ✓ Planimetria dello stato di fatto dei luoghi e di progetto, con l'indicazione dei confini catastali privati e demaniali;
- ✓ Planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi, particolari costruttivi e relazione di calcolo per le strutture in C.A.;
- ✓ Planimetria con sovrapposizione delle opere di progetto e della planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate;
- ✓ Quant'altro ritenuto necessario a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Le concessioni e autorizzazioni rilasciate dovranno contenere indicazioni riguardanti condizioni, durata e norme alle quali sono assoggettate; in caso di occupazione di area demaniale è previsto il pagamento di un canone stabilito dalla D.G.R. n. 4287 del 25 Ottobre 2012 (Allegato C).

ART. 16 CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

I canoni di polizia idraulica sono individuati nell'Allegato C alla D.G.R. n. 4287 del 25 Ottobre 2012; suddetti canoni sono dovuti solo per quei corsi d'acqua presenti nelle carte catastali del comune e riportati nelle carte del RIM (presente studio).

I canoni sono introitati dai Comuni per il reticolo minore di competenza comunale e destinati per attività di polizia idraulica e manutenzione dei corsi d'acqua.

Gli importi dei canoni contenuti nell'Allegato C della D.G.R. sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell' Euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (D.Lgs. 2/10/1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1/12/1981, n. 692).

ART. 17 CAUZIONI

Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni ai fini idraulici è subordinato al versamento di un importo cauzionale, pari alla prima annualità del canone, che verrà restituito al termine della concessione o dell'autorizzazione stessa, qualora nulla osti.

ART. 18 PRONTO INTERVENTO


Le procedure di pronto intervento in caso di calamità naturale sul reticolo idrico minore con pericolo per la pubblica incolumità e con conseguenze sulle attività pubbliche sono di competenza comunale e sono regolamentate dalla Regione Lombardia mediante la D.G.R. n. 7745 del 08.05.2002 che fornisce linea guida per l'attuazione degli interventi in condizioni di urgenza e di somma urgenza.

ART. 19 AREE RICADENTI NELLE FASCE FLUVIALI DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO –P.A.I.


Oltre alle norme contenute nel presente regolamento, le aree ricomprese nelle fasce fluviali del P.A.I., sono altresì vincolate alle norme tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico adottato con deliberazione n. 18/2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. 25 maggio 2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 del 08.08.2001.

ALLEGATO 1


Schema di misura delle distanze della fascia




Sezione tipo: argine in rilevato la distanza è da intendersi dal piede argine destro




Sezione tipo: argine in terreno naturale, la distanza è da intendersi dalla linea di massima piena (TR=100anni)




Sezione tipo: rivestimento con argine a scogliera




Sezione tipo: protezione al piede con scogliera




Sezione tipo: argine in pietrame e malta



Sezione tipo: argine in calcestruzzo



Sezione tipo: argine in c.a.



Sezione tipo: argine in terreno naturale, la distanza è da intendersi dalla sommità della sponda incisa